

Comunicazione dei dati delle fatture riferite al primo semestre 2017 - Differimento al 5.10.2017 e ulteriori chiarimenti

1 PREMESSA

In data 25.9.2017 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 224 il DPCM 5.9.2017, che ha ufficializzato la proroga al 28.9.2017 del termine per la trasmissione dei dati delle fatture relative al primo semestre 2017, ai sensi dell'art. 21 del DL 78/2010.

Tuttavia, con un comunicato stampa diffuso lo stesso giorno, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato che le comunicazioni trasmesse entro il 5.10.2017 saranno considerate tempestive e che gli Uffici avranno la possibilità di valutare la non applicazione delle sanzioni per le comunicazioni trasmesse oltre il 5.10.2017, ma comunque entro 15 giorni dall'originaria scadenza.

Inoltre, in merito alla compilazione del *file* Dati-Fatture, con le risposte alle FAQ pubblicate sul sito "Fatture e Corrispettivi", l'Amministrazione finanziaria ha fornito ulteriori chiarimenti.

2 TERMINI PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE

Per l'anno 2017, la comunicazione deve essere predisposta dai soggetti passivi IVA con riferimento ai dati delle fatture relative a ciascun semestre.

Il DPCM 5.9.2017 ha disposto la proroga al 28.9.2017 del termine per la trasmissione dei dati delle fatture relative al primo semestre 2017, originariamente fissato al 16.9.2017 ai sensi dell'art. 4 co. 4 del DL 193/2016.

Detta proroga era stata annunciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con il comunicato stampa 1.9.2017 n. 147 ed è valida anche ai fini della trasmissione opzionale della comunicazione dei dati delle fatture da parte dei soggetti che hanno aderito al regime di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 (comunicato stampa Agenzia delle Entrate 7.9.2017 n. 172).

La trasmissione dei dati relativi al secondo semestre 2017, invece, deve essere effettuata entro il 28.2.2018.

2.1 ULTERIORE DIFFERIMENTO DEL TERMINE AL 5.10.2017

In considerazione dei problemi sopravvenuti nel funzionamento del servizio *web* per la trasmissione della comunicazione (servizio "Fatture e Corrispettivi"), sospeso dal 22.9.2017 al 25.9.2017, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato, con il comunicato stampa 25.9.2017 n. 180, l'emanazione di un provvedimento direttoriale con il quale verrà stabilito che le comunicazioni delle fatture relative al primo semestre 2017, ove trasmesse entro il 5.10.2017, saranno considerate tempestive.

2.2 RIPRISTINO DEL SITO FATTURE E CORRISPETTIVI

Il servizio *web* Fatture e Corrispettivi è stato temporaneamente sospeso per essere sottoposto ad alcuni interventi correttivi da parte di Sogei S.p.a., a seguito delle segnalazioni dei professionisti relative alla violazione delle norme sulla *privacy*.

Con il comunicato stampa del 25.9.2017, l'Agenzia delle Entrate ha assicurato che il servizio verrà ripristinato entro il 26.9.2017, con l'eccezione delle seguenti funzionalità che richiederanno interventi ulteriori:

- modifica dei dati fattura attraverso l'interfaccia *web*;
- visualizzazione delle notifiche di esito delle fatture elettroniche, delle comunicazioni delle liquidazioni IVA e dei corrispettivi;
- la precompilazione dei dati all'interno della funzionalità di generazione del *file* Dati-Fatture.

Si osserva, infine, che i canali di trasmissione dei dati delle fatture alternativi al servizio *web* "Fatture e Corrispettivi" non hanno subito interruzioni e sono sempre stati attivi.

3 REGIME SANZIONATORIO

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 11 co. 2-*bis* del DLgs. 471/97, pari a:

- 2,00 euro per ciascuna fattura, fino a un massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre;
- 1,00 euro per ciascuna fattura, fino a un massimo di 500,00 euro per ciascun trimestre, se il soggetto passivo IVA, entro 15 giorni dalla scadenza prevista, trasmette correttamente la comunicazione precedentemente omessa o errata.

Secondo quanto chiarito, da ultimo, con la ris. Agenzia delle Entrate 28.7.2017 n. 104, è possibile avvalersi del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97 per regolarizzare le eventuali violazioni e il ravvedimento si applica:

- sulla sanzione ridotta, qualora la correzione della comunicazione avvenga entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza;
- sulla sanzione piena, qualora la correzione della comunicazione avvenga oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza.

Comunicazioni trasmesse entro il 13.10.2017

Con riferimento all'invio della comunicazione relativa al primo semestre 2017, il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 25.9.2017 ha affermato che:

- le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione dei dati entro il termine del 5.10.2017, in quanto tali comunicazioni saranno considerate comunque tempestive;
- ove gli Uffici dovessero riscontrare obiettive difficoltà per i contribuenti, avranno la possibilità di non applicare le sanzioni nelle ipotesi in cui la violazione derivi da meri errori materiali e/o l'adempimento sia stato effettuato dopo il 5.10.2017, ma comunque entro i 15 giorni dall'originaria scadenza, che coincide con il termine prorogato del 28.9.2017; pertanto, anche per le comunicazioni trasmesse entro il 13.10.2017 potrebbero non essere applicate sanzioni.

4 ULTERIORI CHIARIMENTI SULLE MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Nel mese di settembre, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul sito di assistenza della piattaforma "Fatture e Corrispettivi", le risposte alle domande più frequenti poste dagli operatori in merito alla modalità di compilazione della comunicazione dei dati delle fatture di cui all'art. 21 del DL 78/2010.

Di seguito si riportano gli ulteriori chiarimenti forniti.

4.1 AGENZIE DI VIAGGIO

Con riferimento alle operazioni soggette al regime speciale di cui all'art. 74-*ter* del DPR 633/72 è stato chiarito che:

- le fatture emesse dalle agenzie di viaggio per le quali l'annotazione avviene ai sensi dell'art. 5 del DM 340/99, ossia entro il mese successivo all'emissione, devono essere comunicate con riferimento alla data di registrazione e non in base alla data di emissione (al pari di quanto chiarito relativamente agli autotrasportatori con la circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n.1);
- le fatture di acquisto relative ad operazioni in regime IVA ordinario, registrate dalle agenzie di viaggio senza separata indicazione dell'imponibile e dell'imposta, devono essere comunicate indicando nel campo "Natura" il codice "N5";
- in caso di fatture emesse per operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio organizzatrici (*tour operator*) tramite agenzie intermediarie, per le quali è possibile indicare, in luogo del domicilio del cliente, il domicilio dell'agenzia di viaggi intermediaria ai sensi dell'art. 4 co. 2 del DM 340/99, la comunicazione deve essere compilata indicando i dati del domicilio riportato in fattura; resta ferma, tuttavia, l'indicazione dell'identificativo fiscale del cliente;

- le fatture emesse dalle agenzie viaggi organizzatrici per conto delle agenzie di viaggio intermediarie ai sensi dell'art. 74-ter co. 8 del DPR 633/72, ai fini del riconoscimento delle relative provvigioni, devono essere incluse nella comunicazione; in particolare, devono essere incluse:
 - tra le fatture ricevute, per le agenzie organizzatrici, indicando il codice “N6” e la relativa imposta, ove la fattura riguardi operazioni imponibili, e indicando il codice “N3” laddove la fattura riguardi operazioni non imponibili;
 - tra le fatture emesse, per le agenzie intermediarie, indicando il codice “N6” senza riportare l'imposta, ove la fattura riguardi operazioni imponibili, oppure indicando il codice “N3” laddove la fattura riguardi invece operazioni non imponibili.

4.2 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

È stato chiarito che, laddove un ente pubblico effettui acquisti intra-UE nell'ambito dell'attività istituzionale e non abbia ricevuto la relativa fattura in via telematica tramite il Sistema di Interscambio, non è obbligato a includere, nella comunicazione di cui all'art. 21 del DL 78/2010, i dati di tali fatture.

4.3 CODICI FISCALI DI SOGGETTI ESTERI

In caso di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi d'imposta non residenti in Italia, la compilazione del campo “Codice Fiscale” relativo al cessionario o committente è alternativa a quella dei campi relativi al blocco “IdFiscaleIVA” e:

- nell'ipotesi di soggetto passivo IVA UE, il campo “IdCodice” deve essere compilato con gli estremi della partita IVA del soggetto UE;
- nell'ipotesi di soggetto passivo extra-UE, il campo “IdCodice”, in assenza del numero di codice fiscale del cessionario o committente, può essere compilato indicando qualsiasi estremo identificativo di cui si dispone.

In caso di operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati non residenti in Italia, con emissione della fattura, è stata riconosciuta la possibilità di compilare il campo “IdPaese” con il valore del Paese del cessionario o committente e il campo “IdCodice” con un qualsiasi elemento identificativo del cliente di cui si dispone (nome e cognome, solo il cognome, il codice cliente o altro).

Nella diversa ipotesi di una fattura ricevuta da territori di Stati membri della UE che, ai fini IVA, non rientrano nel territorio comunitario (es. operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dalle Isole Canarie), inserendo nel campo “IdPaese” il codice relativo allo Stato membro, il controllo del *file* non viene superato se non indicando l'operazione come acquisto intracomunitario (“Tipo Documento” “TD10” o “TD11”). In tal caso, viene ammessa la possibilità di rappresentare l'operazione compilando il campo “IdPaese” con il valore “OO” e il campo “IdCodice” con una sequenza di undici “9”, analogamente a quanto previsto per le operazioni di importazione dalla ris. Agenzia delle Entrate 5.7.2017 n. 87.

4.4 COMUNICAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE A SOGGETTI ESTERI

Secondo quanto riportato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2017, le prestazioni di servizi, non soggette ad IVA per mancanza del requisito di territorialità ai sensi dell'art. 7-ter del DPR 633/72 (ad esempio un servizio prestato ad un soggetto canadese) sono comunicate indicando nel campo “Natura” il codice “N2”. Tuttavia, non si rinvergono chiarimenti specifici in merito alla classificazione delle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi UE.

Un'indicazione sul punto è stata fornita da Assosoftware (con comunicato stampa del 22.9.2017), secondo cui le suddette operazioni, a differenza dei servizi resi nei confronti di soggetti extra-UE, dovrebbero essere classificate con codice “N6” poiché, pur identificandosi come operazioni “non soggette ad IVA” per mancanza del requisito di territorialità, a norma dell'art. 21 co. 6 lett a) del DPR

633/72, sono documentate indicando nella fattura la dicitura “inversione contabile” (e la codifica per tale “natura” è “N6”).

Cionondimeno, trattandosi di operazioni senza IVA la cui imposta è assolta all'estero, secondo Assosoftware, l'indicazione alternativa del codice “N2” o “N6” è di fatto ininfluyente ai fini dei calcoli e delle elaborazioni successive.